

OPPOSIZIONE MONITORIA POL.S.S. LAZIO RUGBY 1927 ASD

Il Giudice Sportivo, visto il ricorso in opposizione ex art. 80 e segg., Regolamento di Giustizia, presentato dalla Polisportiva S.S.Lazio Rugby 1927 ASD, in persona del suo Presidente Sig. avv. Alfredo Biagini, avverso la sanzione comminata al giocatore della stessa associazione Sig.Saverio Colabianchi, nella riunione del 13.11.2013, comunicato ECC/6/GS, consistente in tre settimane di squalifica, dal 11/11/13 al 01/12/13 compreso, ai sensi dell'art. 26/1, lett.k) – (pugno) Regolamento di Giustizia, a seguito dell'espulsione avvenuta al 39° min. del II tempo della partita Veia Femi Cz Rugby Rovigo Delta vs Pol. S.S. Lazio Rugby 1927 ASD, verificati i requisiti di cui all'art. 80, Regolamento di Giustizia, lo dichiara ammissibile.

In tale ricorso, in sintesi, la reclamante sostiene:

- a) *La sanzione inflitta all'atleta Saverio Colabianchi appare sproporzionata rispetto all'occorso perché il pugno inferto al giocatore avversario Montauriol è stato frutto di reazione ad una gomitata subita dallo stesso;*
- b) *In sostanza il Colabianchi ha agito istintivamente ed in conseguenza di uno stato d'ira determinato da fatto ingiusto e dal comportamento doloso del Montauriol;*
- c) *ciò avrebbe dovuto determinare l'applicazione delle attenuanti di cui all'art. 10 lettera c) e lettera d) del R.d.G.*
- d) *considerato il ricorrere di più circostanze attenuanti il Giudice Sportivo avrebbe dovuto giudicarle prevalenti sull'aggravante;*
- e) *il gsn avrebbe dovuto tener conto dell'assenza di precedenti disciplinari dell'atleta Colabianchi; In conclusione, si ricorre affinché il gsn voglia ridurre la sanzione da tre a due settimane di squalifica applicando la sanzione edittale; in via istruttoria si allega dvd, ai fini di cui all'art. 77 lettera e) RdG.*

Il Giudice Sportivo Nazionale, entrando nel merito delle articolate affermazioni della società ricorrente, osserva: quanto alla doglianza di cui al punto

- a) il Giudice Sportivo Nazionale è partito proprio dall'applicazione del minimo edittale, infatti l'art. 26/1 lettera k) recita: omissis.. "con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da due settimane a sei mesi" ed è approdato alle tre settimane di squalifica per l'aggravante del colpo alla testa (art. 26/2 lettera a); quanto al punto
- b) l'agire o meglio il reagire d'istinto può anche comprendere lo "stato d'ira" ma di per sé stesso è "neutro" nel senso che la reazione d'istinto può essere dettata da uno stato d'animo diverso ossia di agitazione, timore o paura e questi stati pur essendo indubbiamente indicativi dell'alterazione emotiva non integrano lo stato d'ira cui fa espresso riferimento la norma in quanto non si ritiene comportino uno sconvolgimento tale da impedire l'attivazione dei freni inibitori. L'azione fallosa del Montauriol infatti è stata subito sanzionata dal direttore di gara con un calcio di punizione (vedasi asserzione a pagina uno del reclamo). Il concetto di cui sopra determina un riscontro (negativo) anche alle doglianze di cui ai punti c) e d).

quanto alla giustificazione di cui al punto e) il GSN ribadisce ancora una volta che in sede di omologazione si tiene espressamente conto, nella valutazione della sanzione da adottare, dell'esistenza o meno di precedenti, tantè che nel caso di specie si è partiti dal minimo edittale proprio per la mancanza di precedenti.

Un'ultima annotazione merita la proposizione della richiesta di visionare il dvd allegato al ricorso.

Non sfugge alla reclamante il dettato dell'articolo 77 RdG e le sue chiare limitazioni visto che, per giustificare la visione della ripresa filmata fa ricorso semplicemente alla lettera e) del detto articolo che recita: il fatto che non risulta dal referto arbitrale si intende come fatto non rilevato dall'ufficiale di gara".

Ma, in realtà il "fatto" di cui si tratta non solo è stato visto dal direttore di gara ma anche sanzionato con duplice espulsione.

Per completezza si riporta di seguito quanto riferisce il sig. Rizzo Elia nel modulo "C" del referto:

.."Montauriol Jean Francois, durante lo svolgimento di una Maul, egli si staccava e colpiva con un pugno al volto il num. 0 della Lazio, senza arrecargli nessun danno particolare".

.."Colabianchi Saverio, in seguito al pugno ricevuto dal num. 5 del Rovigo, egli reagiva colpendolo a sua volta con un pugno al volto, anche qui senza arrecargli particolari danni a livello fisico".

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Nazionale,

Visti gli artt.,78, 79, 80, 26/1/K, 26/2/a, 77.Reg. di Giustizia, respinge il reclamo così come proposto;

conferma in ogni sua parte il provvedimento assunto nella riunione del 13/11/13 comminato al giocatore Colabianchi Saverio della società Pol. SS Lazio 1927, con Com. ECC/6/GS di TRE SETTIMANE DI SQUALIFICA (dal 11/11/13 al 1 Dicembre 2013 compresi);

dispone incamerarsi il contributo federale.

Roma, 27 Novembre 2013

(Avv. Michele Carlotto)

**Il Segretario
(Sig.ra Elia Grassi)**

**Il Giudice Sportivo
(Avv. Michele Carlotto)**